

Abstract

L'attività sportiva come opportunità di rieducazione per i detenuti

Sporting activity as a re-education opportunity for prisoners

Alessandra Cesaro

Professoressa Associata – Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia applicata
Università degli Studi di Padova - ale.cesaro@unipd.it

Starting from a pedagogical analysis of the provisions of the penitentiary system, this paper will offer an interpretation of prison sports practice as a fundamental means of re-education for prisoners. It will highlight how it can serve as an opportunity to improve the physical and psychological condition of the prisoner and provide the motivation to transform their worldview. Furthermore, it will be illustrated how it can offer the opportunity to develop relational skills that allow the detainee to socialize inclusively with other prisoners and promote their reintegration into the outside community.

Keywords: prison, re-education, prisoner, sport, social reintegration.

A partire da un'analisi pedagogica del dettato dell'ordinamento penitenziario, si proporrà una lettura della pratica sportiva in carcere quale mezzo fondamentale di rieducazione del ristretto. Si evidenzierà come essa possa costituire un'occasione di miglioramento della condizione fisica e psichica della persona detenuta e offrirle la spinta per trasformare la sua visione del mondo. Si illustrerà, inoltre, come possa fornirle l'opportunità di sviluppare modalità relazionali atte a consentirle di socializzare in maniera inclusiva con gli altri detenuti e a favorire il suo reinserimento nella comunità esterna.

Parole chiave: carcere, rieducazione, detenuto, sport, reinserimento sociale.

Citation: Cesaro A. (2025). L'attività sportiva come opportunità di rieducazione per i detenuti. *Pampaedia, Bollettino As.Pe.I*, 198(1), 61-71.

Copyright: © 2025 Author(s). | **License:** Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Conflicts of interest: The Author(s) declare(s) no conflicts of interest.

DOI: <https://doi.org/10.7346/aspei-012025-06>



1. Pena e trattamento rieducativo

Per riflettere sulla pratica sportiva in carcere quale mezzo fondamentale di rieducazione del ristretto è necessario partire dall'art. 27 della nostra Costituzione il quale prevede che "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato"; tale principio e le successive sollecitazioni dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (1955) e del Consiglio d'Europa (1973) hanno avviato la riflessione sull'esecuzione penale apendo la strada a una nuova modalità di trattamento che ha trovato attuazione nell'Ordinamento penitenziario del 1975¹ e nel successivo Regolamento del 2000².

È con l'Ordinamento penitenziario che l'umanizzazione della pena diventa uno dei pilastri fondamentali del trattamento; all'art. 1 esso sancisce, infatti, che

1. il trattamento penitenziario deve essere conforme a umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona. Esso è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a sesso, identità di genere, orientamento sessuale, razza, nazionalità, condizioni economiche e sociali, opinioni politiche e credenze religiose, e si conforma a modelli che favoriscono l'autonomia, la responsabilità, la socializzazione e l'integrazione.
2. Il trattamento tende, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale ed è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni degli interessati.

Con questo provvedimento, per la prima volta il legislatore pone al centro la figura del detenuto come persona, con l'obiettivo di tradurre il mandato costituzionale in percorsi di risocializzazione in cui gli operatori penitenziari, in primis gli educatori, dovrebbero "farsi collettori di esperienze diffuse cariche di senso e promotori consapevoli di processi riflessivi" (Oggioni, 2021, p. 23).

L'idea fondante è non solo l'individualizzazione del trattamento ma anche la personalizzazione, come si desume dall'art. 13, nel quale si stabilisce che "il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto, incoraggiare le attitudini e valorizzare le competenze che possono essere di sostegno per il reinserimento sociale". Personalizzare significa "pensare e provare a realizzare, tra le tante obiettive difficoltà, un progetto che guarda alla persona, alla sua individualità e alla sua dignità, in vista della costruzione di un futuro" (Fornasari, 2023, p. 167) ricorrendo agli elementi del trattamento: l'istrumento

1 Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.

2 Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà.



zione, la formazione professionale, il lavoro, la partecipazione a progetti di pubblica utilità, la religione, le attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno e i rapporti con la famiglia (art. 15)³.

Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e quello per la giustizia minorile e di comunità hanno il dovere di far ideare ai diversi istituti penitenziari un progetto pedagogico in cui si promuova il trattamento rieducativo anche attraverso le attività sportive; nello specifico si tratta del cosiddetto Progetto d'Istituto⁴, definito annualmente e redatto a cura dell'educatore, che “consente di programmare le varie attività trattamentali da realizzare, in coordinamento con le diverse aree professionali del personale che lavora negli istituti e soprattutto sulla base dei ‘bisogni’ educativi, culturali e personali dei detenuti presenti all’interno della struttura” (Di Profio, 2016, p. 160).

È proprio sulla base di tale programmazione che il tempo della pena può trasformarsi in opportunità per i circa 62.300 detenuti oggi presenti nelle carceri italiane, aiutandoli ad acquisire una coscienza critica sulle condotte antigiuridiche e sulle conseguenze del reato, in modo che gli operatori dell'area educativa possano scorgere la volontà di cambiamento manifestata dalla persona condannata⁵, avendo cura di “elaborare ipotesi di intervento con offerte di aiuto significativo per consentire alla persona di riprendere, nel modo più umanamente ricco, la propria esperienza di esistenza: il proprio *fare* significativo e il proprio *essere* motivato” (Montuschi, 1997, p. 161).

Trattamento personalizzato e educatore penitenziario sono le due variabili sulle quali la pedagogia è chiamata a riflettere in modo che la pena diventi utile e aiuti il soggetto deviante a superare la “disunità esistenziale” (Milan, 1999, p. 9) riguardante la sfera delle relazioni interpersonali e sociali ma anche il rapporto con se stessi.

Tale cambiamento di prospettiva potrà avvenire nel momento in cui ci sarà un investimento nella formazione dell'educatore, principale artefice del trattamento rieducativo, colui che dovrebbe aiutare il detenuto a costruire o ricostruire

3 Sugli elementi del trattamento rieducativo si veda il Decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 123 – Riforma dell’ordinamento penitenziario. In questa sede non si ritiene opportuno entrare troppo nel merito della letteratura giuridica; per approfondimenti si rimanda a Flora G., Tonini P. (ed.) (2014). *Diritto penale per operatori sociali. Volume II. Le aree di intervento*. Milano: Giuffrè.

4 Cfr. Ministero della giustizia, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, Circolare 20 gennaio 2011 – Progetto di Istituto: evoluzione del Progetto Pedagogico. Linee di indirizzo per l’anno 2011.

5 Cfr. Ministero della giustizia, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, Circolare 9 ottobre 2003 – Le aree educative degli Istituti; Ministero della giustizia, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, Circolare 14 giugno 2005 – L’area educativa: il documento di sintesi ed il patto trattamentale.



la sua capacità di affrontare la realtà, responsabilizzandolo e aiutandolo a vivere esperienze “pensate e costruite per stimolare in una direzione adattiva e egosintonica la sua attività intenzionale e per condurlo alla consapevolezza della necessità di rivedere le proprie convinzioni e i propri valori” (Bertolini, 1993, p. 73).

2. Un elemento del trattamento: le attività sportive

Nell’ordinamento penitenziario le attività sportive figurano tra gli elementi del trattamento rieducativo⁶ e dovrebbero essere organizzate di concerto tra la direzione dell’istituto, gli educatori, gli assistenti sociali, i mediatori culturali e i rappresentanti dei detenuti, prevedendo però anche la simultanea partecipazione del mondo esterno. Tale previsione è rilevante perché “conferisce alla direzione dell’istituto un ruolo organizzativo, ideativo e anche realizzativo, al contempo però precisando che è necessario su questo tema un coinvolgimento il più possibile orizzontale anche degli altri attori coinvolti nel piano di trattamento, detenuti e comunità esterna inclusi” (Miravalle, Scandurra, 2023).

Proprio sul piano organizzativo le attività sportive trovano una definizione più precisa nel Regolamento in cui, all’art. 16, si specifica che gli spazi all’aperto vanno utilizzati anche per il loro svolgimento e, all’art. 59, si prevede che i loro programmi siano articolati in modo da favorire possibilità di espressioni differenziate e siano rivolti, in particolare, ai giovani attraverso la collaborazione degli enti nazionali e locali preposti alla cura delle attività sportive.

Sebbene il legislatore precisi di privilegiare i giovani, in realtà sarebbe opportuno garantire a tutte le fasce della popolazione carceraria l’attività fisica dato che i detenuti trascorrono la maggior parte del loro tempo all’interno della cella in situazioni di sedentarietà; l’unica possibilità di movimento è data dal cosiddetto passeggiò che deve essere garantito per almeno quattro ore al giorno per “cercare di soddisfare il desiderio insopprimibile d’azione, di vitalità, di libertà simbolica ma tangibile, di movimento” dei detenuti (Federici, 2010, p. 54).

Andando oltre lo sguardo privilegiato sui giovani, dalla previsione normativa emerge come

6 Legge 354/1975, art. 27 – Negli istituti devono essere favorite e organizzate attività culturali, sportive e ricreative e ogni altra attività volta alla realizzazione della personalità dei detenuti e degli internati, anche nel quadro del trattamento rieducativo. Una commissione composta dal direttore dell’istituto, dagli educatori e dagli assistenti sociali e dai rappresentanti dei detenuti e degli internati cura la organizzazione delle attività di cui al precedente comma, anche mantenendo contatti con il mondo esterno utili al reinserimento sociale.



la pratica sportiva, oltre ad essere soggetta ad una definizione e programmazione locale da parte di ogni singolo istituto di pena, [sia] significativamente vincolata dalla capacità e dalla possibilità di costruire partnership con gli enti e le associazioni usualmente deputati alla promozione, all'organizzazione e alla gestione delle attività sportive nel contesto sociale 'civile' e ordinario che vive all'esterno del carcere (Bozzuto, 2022, p. 23).

Da qui la necessità di creare alleanze con il territorio in modo che l'attività sportiva possa diventare formativa non solo per il recluso ma anche per la comunità esterna che entrerà per la prima volta in un'istituzione totale; lo sport in carcere può, dunque, divenire anche un modo per recuperare le relazioni tra il dentro e il fuori e per ripensare la rieducazione dei detenuti come processo di "(ri)costruzione di capacità e posture relazionali [...] per il loro futuro reinserimento nella società 'civile'" (Bozzuto, 2022, p. 22).

Si tratta di andare oltre l'*ora d'aria*, offrendo la possibilità ai detenuti di partecipare a un'attività sportiva intesa come "qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata o non, abbia per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli"⁷.

Se si è oramai concordi nel riconoscere all'attività sportiva sia una valenza di prevenzione di alcune malattie legate alla sedentarietà sia un valore sociale, la situazione negli istituti penitenziari è molto differente; le stesse Regole Penitenziarie Europee (2006), che prevedevano addirittura istruttori di educazione fisica e sportiva, e che hanno portato in Italia a due proposte di legge⁸ sulla promozione dell'attività sportiva negli istituti penitenziari, non hanno sviluppato una programmazione della pratica motoria in egual modo in tutte le carceri.

A tal proposito, anche se non è questa la sede per entrare nel dettaglio, è interessante conoscere come e con quale obiettivo l'attività sportiva abbia fatto il suo ingresso nei penitenziari. Le prime progettualità in ambito sportivo sono state promosse negli istituti di pena italiani già a partire dalla metà degli anni Ottanta, con un progetto nazionale dell'Unione italiana sport per tutti (UISP), denominato "Ora d'aria", quale strumento ricreativo, educativo, di benessere psicofisico e di relazione, ma anche come forma di socializzazione e per mettere in comunicazione la realtà del carcere con l'esterno, favorendo le relazioni con il tessuto sociale cittadino. Successivamente, nei primi anni Novanta i rapporti tra UISP e istituti di pena si sono fatti più formali, e nel 1997 è stato siglato il primo protocollo d'intesa

7 Consiglio d'Europa, CDDS – Comitato per lo Sviluppo dello Sport, Carta Europea dello Sport, 7^a Conferenza dei Ministri europei responsabili dello Sport, Rodi, 13 – 15 maggio 1992 – art. 2.

8 Camera dei deputati, Disposizioni per la promozione dell'attività fisica e sportiva negli istituti penitenziari presentate il 14 maggio 2008 e il 16 aprile 2013.



tra tale associazione e il Ministero della Giustizia⁹, al quale è seguita la progettualità di svariate attività sportive e motorie, alcune tradizionali e altre innovative, sempre incentrate sulla persona¹⁰ come si evince dalle testimonianze di due detenuti ascoltate in occasione di un convegno sul carcere¹¹: Cristina, per la quale il linguaggio dello sport (pallavolo) è servito a fare gruppo con altre detenute, e Fabrizio, che, attraverso la manifestazione Vivicità – una corsa podistica che la UISP organizza dal 1990 all'interno degli istituti di pena – e un pallone è tornato a dare senso alla propria vita.

Dal 2013 oltre alle iniziative UISP, in seguito alla firma di un protocollo d'intesa tra il Ministero della Giustizia e il Coni, è stato attivato un progetto sperimentale denominato "Sport in carcere"¹², negli istituti di Roma-Rebibbia (femminile) e di Bologna-Dozza, poi esteso a numerose strutture, anche attraverso la collaborazione con il Centro sportivo italiano (CSI).

Negli anni seguenti il Ministero della Giustizia sollecitato anche dalla Carta Internazionale per l'Educazione Fisica, l'Attività Fisica e lo Sport (UNESCO, 2015) che riconosce lo sport come diritto umano, ha previsto, nella Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati¹³, che durante la permanenza all'aperto sia consentito lo svolgimento di attività sportive, riconoscendone la valenza rieducativa. Recentemente, si è poi arrivati alla firma di un Protocollo d'intesa tra il Ministero della Giustizia e il Ministro per lo sport e i giovani (2024)¹⁴ in cui si prevede l'attivazione di percorsi di pratica sportiva e formativa per incentivare l'attività fisica e promuovere uno stile di vita attivo nella quotidianità carceraria attraverso programmi di pratica sportiva individuale e collettiva. Tuttavia, anche se la Costituzione italiana, con la modifica all'art. 33, ha ribadito "il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività

- 9 La UISP raccoglie le esperienze di sport negli istituti per i minorenni nel libro "Le porte aperte – i ragazzi, lo sport, la società" (1995) e quelle nelle istituzioni penitenziarie per adulti nel testo "Le porte aperte" (1998).
- 10 Tra le attività presenti negli istituti penitenziari troviamo il calcio a cinque, la danza, il basket, la scuola calcio, lo yoga, la pallavolo, la danza sportiva. Cfr. Miravalle M., Scandurra A. (ed.) (2023). *Associazione Antigone. XVIII rapporto Antigone sulle condizioni di detenzione. Il carcere visto da dentro*. In <https://www.rapportoantigone.it/diciottesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/>.
- 11 Convegno "Un ponte tra carcere e territorio", Genova, 21 marzo 2011.
- 12 <https://www.coni.it/it/sport-in-carcere.html>. Questi progetti sono tuttora promossi attraverso un bando annuale del Dipartimento per lo Sport denominato "Sport di tutti – carceri. Piano nazionale integrato per lo sport in carcere".
- 13 Ministero della Giustizia, Decreto 5 dicembre 2012 – Approvazione della Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati.
- 14 Protocollo d'intesa tra il Ministero della Giustizia e il Ministro per lo sport e i giovani – 9 aprile 2024.



sportiva in tutte le sue forme”¹⁵, sussistono ancora, in molti istituti di pena, una carenza di spazi e attrezzature per la pratica sportiva e l’assenza di istruttori con competenze specifiche nel campo dell’attività fisica tanto che l’attività sportiva, spesso, è limitata al semplice accesso alla palestra e al campo sportivo¹⁶.

Occorre dunque continuare a promuovere le attività sportive nel contesto penitenziario tessendo alleanze con il territorio in modo da offrire ai detenuti opportunità di reinserimento sociale: “l’attività fisica e sportiva ha intrinsecamente tutti i requisiti che deve possedere un piano di rieducazione individuale, non fosse altro che gli individui, attraverso il piacere del rispetto delle regole del gioco, acquisiscono il rispetto stesso delle regole di convivenza” (Capitta, Coco, 2016, p. 55).

Inoltre, l’attività motoria può assumere un ruolo rilevante anche in vista del futuro inserimento lavorativo dei detenuti attivando opportunità formative volte a favorire l’acquisizione di competenze relative a professioni come quelle di arbitro, speaker negli eventi sportivi ecc., che possono essere progettate dalle stesse associazioni che già operano in carcere in collaborazione con i dipartimenti dell’amministrazione penitenziaria e realizzate attingendo, per esempio, ai finanziamenti previsti dalla Cassa delle ammende del Ministero della Giustizia¹⁷. Negli ultimi anni, si è cercato di ampliare ulteriormente la prospettiva lavorativa in ambito sportivo (si pensi alle figure dell’allenatore, del preparatore atletico e persino del docente di educazione motoria), garantendo all’interno di alcuni istituti penitenziari la possibilità di iscriversi al corso di laurea in Scienze motorie.

L’attività sportiva può dunque diventare anche un importante strumento di inclusione lavorativa, dando così risposta a un altro elemento del trattamento rieducativo.

15 Legge Costituzionale 26 settembre 2023, n. 1 – Modifica all’articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva.

16 A tal proposito una delle poche ricognizioni sull’attività sportiva in carcere è stata fatta dall’Associazione Antigone nel 2021. Cfr. Miravalle M., Scandurra A. (ed.) (2023). *Associazione Antigone. XVIII rapporto Antigone sulle condizioni di detenzione. Il carcere visto da dentro*. In <https://www.rapportoantigone.it/diciottesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/diritto-al-movimento-lo-sport-in-carcere/>.

17 La Cassa delle Ammende, ente con personalità giuridica di diritto pubblico vigilato dal Ministero della Giustizia, insieme ai Dipartimenti competenti per l’esecuzione penale, è strumento per l’attuazione di un nuovo modello di esecuzione penale, da realizzare insieme agli enti di governo del territorio, al terzo settore e alla società civile, tutti necessariamente coinvolti nei processi di inclusione sociale per la sicurezza e il benessere collettivo.



3. Rieducazione e attività sportive

Le attività sportive possono rappresentare un modo per cercare di adempiere al mandato costituzionale e provare ad andare al di là di un’idea di carcere come luogo in cui limitarsi a rinchiudere le persone: è infatti “dopo la sentenza [che] deve iniziare un’altra storia, deve poter incominciare qualcosa di nuovo, un’altra possibilità, un’altra fase del cammino” (Cartabia, 2020, p. 81).

Lo sport può diventare questa altra possibilità; “prendersi cura del corpo del recluso, cercare di garantirgli un minimo di benessere fisico e sociale, superando l’imperante ipocinesia e abbandono, è un modo per ricordare a lui, e ricordarci noi, che abbiamo a che fare con delle Persone, con le loro responsabilità e le loro colpe, ma anche con i loro bisogni, le loro necessità ed i loro diritti” (Federici et al., 2015, p. 373).

L’attività sportiva dovrebbe essere incrementata all’interno degli istituti di pena ampliando la disponibilità di spazi e strutture e, soprattutto, la presenza di istruttori con competenze specifiche; questi operatori potrebbero lavorare rispetto alla promozione e gestione delle attività fisico-sportive all’interno del penitenziario, attraverso corsi specifici e l’organizzazione di schede di allenamento individuali; la pianificazione di attività motorie con particolare riguardo agli aspetti più strettamente collegati all’approccio salutistico; l’organizzazione e promozione di iniziative e tornei sportivi con il coinvolgimento del personale che lavora in carcere, partendo dagli agenti di polizia penitenziaria (Federici, Testa, 2010, pp. 65-66). Per esempio, l’organizzazione di tornei all’interno del carcere potrebbe aiutare i detenuti a “stimolare la socializzazione, lo spirito di gruppo, il rispetto e la condivisione delle regole, lo stimolo e la motivazione a raggiungere obiettivi positivi nel rispetto degli altri” (Federici et al., 2022, p. 887) e la società esterna a vedere cosa succede dentro le mura dell’istituzione penitenziaria.

In questo modo si può evitare che la detenzione rimanga solamente un periodo più o meno lungo di privazione della libertà e diventi invece una modalità per puntare “sulla restaurazione e sulla ricostruzione del legame sociale” (Ricoeur, 2001, p. 82). L’attività fisica può fungere da “strumento non solo di integrazione e di resilienza (aspetto fondamentale per chi vive in condizioni di disagio temporanee o permanenti), ma di costruzione di terre di frontiera, in cui vivere e costruire i valori della pace, della cittadinanza, del rispetto, della tolleranza e del riconoscimento del valore dell’umanità” (Magnanini, 2018, p. 57).

Sta agli operatori pedagogici accompagnare i reclusi nel percorso rieducativo, con la consapevolezza che le attività sportive possono ricoprire un ruolo essenziale nel processo di conoscenza del detenuto qualora si realizzino progettualità educative che non insegnino al ristretto a seguire semplicemente delle regole, ma lo aiutino a “procedere ad una profonda trasformazione della sua visione del mondo: del suo modo di intendere se stesso, gli altri e le cose, del suo modo di mettersi



in relazione con queste realtà e di procedere quindi nella scelta dei suoi atteggiamenti e dei suoi comportamenti” (Bertolini, Caronia, 1993, p. 72).

In quali termini può concretizzarsi tutto questo? A partire da un’attività motoria adeguatamente pensata, con proposte educative “praticabili”, che sappiano “favorire la ricostituzione nel detenuto dei valori base della convivenza civile infranti con il reato (valore della vita umana, della libertà altrui, della giustizia sociale, del rispetto delle regole condivise, ecc.)” (Nasca, 1998, p. 19).

Ecco allora che l’attività sportiva, se “praticata in modo costante”, può rappresentare “una forma comunicativa ed espressiva non verbale che allena la persona a darsi degli obiettivi, a potenziare il senso di responsabilità nei confronti di se stessi, a promuovere la cura della persona, [...], a favorire una più efficace percezione del proprio corpo e della propria immagine corporea” (Federici et al., 2015, p. 371) e, pertanto, a potenziare l’autostima.

Se appare evidente l’importanza dell’attività sportiva come elemento del trattamento rieducativo, “occorre però tenere presente che il semplice lavoro manuale, espressivo, fisico con una serie di attività e di esperienze positive e riedificanti, non basta a rieducare il detenuto, [...] dipende anche da come egli coglie e vive personalmente, con la sua storia, le attività e le esperienze messe in campo” (Capitta, Coco, 2016, p. 54).

Diviene dunque chiaro come qualsiasi percorso rieducativo debba iniziare da un incontro che può esplicarsi anche durante l’attività sportiva. Sapere incontrare il detenuto “non è facile, né esiste un modo, una teoria, qualcosa che ti insegnano. [...] L’esperienza, la consuetudine è chiaro che aiutano, ma poi in realtà è la conoscenza che fa la differenza. La conoscenza dell’altro e la disposizione alla conoscenza” (Buccoliero, 2022, p. 87).

Non resta dunque che ripartire dalla relazione educativa, che chiama in causa la dimensione della reciprocità, l’incontro con l’altro da sé, con un detenuto che non si è scelto e che non avremmo mai voluto incontrare, con la consapevolezza che la rieducazione “non è un risultato garantito, come non lo è mai l’esito di un processo educativo, ma è piuttosto una ‘scommessa’ che la società fa con se stessa su un esito possibile, ma mai sicuro” (Federici et alii, 2022, p. 887).

Occorre un carcere in cui operatori penitenziari e comunità esterna progettino le attività sportive con uno sguardo pedagogico, ossia “quello che sa cogliere il potenziale latente della persona, anche quando questo potenziale sembra non esserci” (Pantrini, 2025, p. 23).

È questo un modo per vedere il carcere non come “un luogo dove si finisce, ma da dove si può ricominciare” (Castellano, Stasio, 2009, p. 13), un luogo che ci riguarda perché se li guardi, i detenuti, forse ti rendi conto che “davvero poteva succedere a noi, forse stava per succedere: solo che poi, per pura fortuna, è accaduto qualcosa o è venuto qualcuno, e abbiamo cambiato direzione” (Savoia, 2021, p. 12).



Riferimenti bibliografici

- Bertolini P., Caronia L. (1993). *Ragazzi difficili. Pedagogia interpretativa e linee di intervento*. Firenze: La Nuova Italia.
- Bozzuto P. (2022). Sport, spazio e società. Una riflessione progettuale a partire dal carcere. *Territorio*, 102: 21-25.
- Buccoliero C. (2022). *Senza sbarre. Storie di un carcere aperto*. Torino: Einaudi.
- Capitta A.M., Coco D. (2016). Il significato rieducativo dell'attività ludico-sportiva in carcere: una riflessione giuridica e pedagogica. *CQIA Rivista - Formazione, Lavoro, Persona*, 17: 47-62.
- Cartabia M. (2020). Riconoscimento e riconciliazione. In A. Ceretti, M. Cartabia, *Un'altra storia inizia qui. La giustizia come ricomposizione* (pp. 55-109). Firenze: Bompiani.
- Castellano L., Stasio D. (2009). *Diritti e castighi. Storie di umanità cancellata in carcere*. Milano: Il Saggiatore.
- Di Profio L. (2016). *Il compito di rieducare. Quarant'anni di pedagogia penitenziaria*. Lecce: Pensa MultiMedia.
- Federici A. (2010). L'educazione motoria nel processo di risocializzazione. In Federici A., Testa D., *L'attività motoria nelle carceri italiane. Il ruolo dell'educatore fisico, la sindrome ipocinetica e l'esperienza di Fossombrone* (pp. 52-58). Roma: Armando.
- Federici A., Testa D. (2010). L'educatore fisico penitenziario. In A. Federici, D. Testa, *L'attività motoria nelle carceri italiane. Il ruolo dell'educatore fisico, la sindrome ipocinetica e l'esperienza di Fossombrone* (pp. 59-73). Roma: Armando.
- Federici A. et al. (2015). Attività fisica e rieducazione: ruolo e potenzialità pedagogiche dell'educazione al "fair play" nello sport carcerario. *Formazione & Insegnamento*, 1: 369-381.
- Federici A. et alii (2022). Educazione e corretti stili di vita tramite la didattica dell'esercizio fisico nelle carceri italiane. *Formazione & Insegnamento*, 1: 884-898.
- Flora G., Tonini P. (eds.) (2014). *Diritto penale per operatori sociali. Volume II. Le aree di intervento*. Milano: Giuffrè.
- Fornasari G. (2023). I principi di personalizzazione umanizzazione della pena. In *Criminalia 2023. Annuario di scienze penalistiche* (pp. 153-172). Pisa: ETS.
- Magnanini A. (2018). La diversità, lo sport e la resilienza: processi inclusivi e marginalità. In P. Moliterni, A. Magnanini (eds.), *Lo sport educativo per una società inclusiva* (pp. 55-68). Milano: FrancoAngeli.
- Milan G. (1999). *Disagio adolescenziale e strategie educative*. Padova: Cleup.
- Miravalle M., Scandurra A. (ed.) (2023). *Associazione Antigone. XVIII rapporto Antigone sulle condizioni di detenzione. Il carcere visto da dentro*. In <https://www.rapportoantigone.it/diciottesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/>.
- Montuschi F. (1997). *Fare ed essere. Il prezzo della gratuità in educazione*. Assisi: Cittadella.
- Nasca S. (1998). Il recupero sociale dei detenuti. Problematiche attuali. In G. Caso (ed.), *Uomini oltre le sbarre* (pp. 9-27). Roma: Città Nuova.
- Oggionni F. (2021). Osservare la complessità del carcere per illuminare le zone d'ombra. In R. Bezzi, F. Oggionni, *Educazione in carcere. Sguardi sulla complessità* (pp. 15-30). Milano: FrancoAngeli.



- Pantrini P. (2025). Come guarda un educatore. Se educare è innanzitutto una questione di sguardo. *Animazione sociale*, 377: 21-31.
- Ricoeur P. (2001). Il diritto di punire. In L. Alici (ed.) (2012). *Il diritto di punire. Testi di Paul Ricoeur* (pp. 59-94). Brescia: Morcelliana.
- Savoia A. (2021). *Se li guardi. Racconti di persone finite in carcere*. Trento: Il Margine.

Riferimenti normativi

- Camera dei deputati, Disposizioni per la promozione dell'attività fisica e sportiva negli istituti penitenziari, 14 maggio 2008 e 16 aprile 2013.
- Consiglio d'Europa, CDDS – Comitato per lo Sviluppo dello Sport, Carta Europea dello Sport, 7^a Conferenza dei Ministri europei responsabili dello Sport, Rodi, 13 – 15 maggio 1992.
- Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà.
- Decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 123 – Riforma dell'ordinamento penitenziario.
- Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.
- Legge Costituzionale 26 settembre 2023, n. 1 – Modifica all'articolo 33 della Costituzione.
- Ministero della Giustizia, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, Circolare 9 ottobre 2003 – Le aree educative degli Istituti.
- Ministero della Giustizia, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, Circolare 14 giugno 2005 – L'area educativa: il documento di sintesi ed il patto trattamentale.
- Ministero della Giustizia, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, Circolare 20 gennaio 2011 – Progetto di Istituto: evoluzione del Progetto Pedagogico. Linee di indirizzo per l'anno 2011.
- Ministero della Giustizia, Decreto 5 dicembre 2012 – Approvazione della Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati.
- Organizzazione delle Nazioni Unite, Le regole minime standard delle Nazioni Unite per il trattamento dei detenuti (Regole Mandela), 2015.
- Protocollo d'intesa tra il Ministero della Giustizia e il Ministro per lo sport e i giovani – 9 aprile 2024.
- UNESCO, Carta Internazionale per l'Educazione Fisica, l'Attività Fisica e lo Sport, 2015.

